

**CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE**

San Donà di Piave, 2 aprile 2026

Alla c.a. della  
Sig.ra Consigliera  
Lorena Marin

**Risposta all'interrogazione n. 50 del 27.02.2026 prot. 9959 avente ad oggetto la Festa della Polizia Locale in data 21 gennaio 2026 per la ricorrenza di San Sebastiano patrono della Polizia Locale.**

In risposta all'interrogazione Nr. 50 del 27/02/2026 della Consigliera Lorena Marin avente per oggetto "la Festa della Polizia Locale in data 21 gennaio 2026 per la ricorrenza di San Sebastiano patrono della Polizia Locale", si riferisce quanto segue.

L'interrogazione in oggetto si articola sui seguenti quesiti:

- 1) per quali ragioni si sia ritenuto di ricorrere al fondo di riserva per una spesa connessa a un evento programmabile e ricorrente (*la Festa della Polizia Locale, n.d.a.*) e quali siano state le valutazioni giuridico-contabili che hanno supportato tale scelta;
- 2) quali e quante sono state le Autorità civili e militari invitate alla cerimonia che unitamente al personale della Polizia Locale del Distretto VE2A hanno giustificato una spesa così significativa per il solo buffet, sempre che tale spesa sia normativamente ammessa e correttamente imputata a bilancio;
- 3) quante sono state le persone complessivamente presenti nella sala Sassoli dedicata al Convegno, dal momento che la capienza massima, per motivi di sicurezza e senza deroga alcuna, è prevista intorno alle 100 persone e quali siano state le verifiche effettuate in tal senso;
- 4) se l'Amministrazione ritenga che la procedura seguita nel caso di specie, sia conforme al quadro normativo di riferimento (artt. 191 e 194 TUEL) ovvero quali saranno i provvedimenti che intende assumere per sanare le violazioni segnalate;
- 5) quali controlli nel tempo si sono attuati per evitare il ripetersi di tali importanti criticità già riscontrate in precedenza, vedasi riconoscimento debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/04/2025 relativamente ad affidamento Teen Star Italia Ets, ed emerse ora come allora solo su segnalazione dai Consiglieri di minoranza.

Diamo pertanto di seguito la risposta alle suddette domande.

I quesiti sub 1), 4) e, consequenzialmente 5) sono strettamente correlati e pertanto si ritiene di dare risposta unitaria agli stessi. Li riprendiamo qui di seguito per facilità di comprensione della risposta.



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

- 1) per quali ragioni si sia ritenuto di ricorrere al fondo di riserva per una spesa connessa a un evento programmabile e ricorrente (*la Festa della Polizia Locale*, n.d.a.) e quali siano state le valutazioni giuridico-contabili che hanno supportato tale scelta;
- 4) se l'Amministrazione ritenga che la procedura seguita nel caso di specie, sia conforme al quadro normativo di riferimento (artt. 191 e 194 TUEL) ovvero quali saranno i provvedimenti che intende assumere per sanare le violazioni segnalate;
- 5) quali controlli nel tempo si sono attuati per evitare il ripetersi di tali importanti criticità già riscontrate in precedenza, vedasi riconoscimento debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/04/2025 relativamente ad affidamento Teen Star Italia Ets, ed emerse ora come allora solo su segnalazione dai Consiglieri di minoranza.

Partiamo dall'art. 166 del TUEL, che regola la costituzione e l'utilizzo del Fondo di Riserva. I commi che ci interessano sono i seguenti:

*<< 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.>>*

Escluderei che possa invocarsi in specie il citato comma 2-bis e direi pure che la limitazione legale ivi contemplata sia stata pienamente rispettata, posto che non si è toccata la metà della quota minima prevista dalla legge. Aggiungerei che, di converso, risulta corrispondere alla nostra fattispecie concreta la previsione normativa di cui al comma precedente, che si rifà alle *"esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente"* rivelatesi insufficienti.

Le circostanze di fatto che hanno infatti comportato l'accesso al fondo vanno ricercate nella saltuarietà dell'evento finanziato con tale dotazione (il quale ogni anno è organizzato da Comuni diversi – quindi, non ricorrente in ordine al soggetto organizzatore - tant'è che l'ultima volta che l'organizzazione venne affidata al nostro Ente risale al 2023) e alla temporanea "vacatio" del ruolo di Comandante della Polizia Locale, causa il contestuale incarico del dott. Carestiato quale dirigente del comune di Udine.

Per l'effetto combinato di queste concause non vi fu da parte dei servizi competenti la tempestiva segnalazione della spesa alla Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2026-2028 che, come ben sapete, in ragione dei tempi tecnici necessari, deve di fatto essere predisposto nelle sue linee essenziali entro il 15 novembre di ogni anno di modo che la Giunta lo renda disponibile nei termini legali agli altri organi che intervengono nel procedimento decisionale che porta alla sua approvazione.

L'esistenza di questo onere specifico non previamente impegnato, per le ragioni viste, e le modalità con le quali possono effettuarsi le successive variazioni al bilancio di previsione (impossibilità d'utilizzo dell'avanzo libero a partire dal 30.11 di ogni anno e sino all'approvazione del consuntivo in aprile) ha determinato l'insorgere di un'esigenza straordinaria di bilancio e d'insufficienza nella dotazione di spesa corrente che, alla luce del dato normativo, ha conseguentemente legittimato il ricorso al fondo di riserva.



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

Del resto, attesa la giurisprudenza corrente del Giudice Contabile nonché la dottrina o la prassi interpretativa di Arconet, IFEL o MEF, non esistono attualmente preclusioni o pregiudiziali a una tale scelta operativa. Peraltro, a mente l'articolo 176 TUEL, va ribadito che si tratta di una decisione di esclusiva competenza della Giunta per la quale non è neppure necessario il parere del revisore in quanto trattasi di atti rimessi alla sua totale discrezionalità e perché in tali casi si configura solo un prelievo dal fondo e non una vera e propria variazione di bilancio.

Rispondendo poi alla seconda parte del quesito, quella rubricata sub 4), si rileva inoltre come un debito fuori bilancio nasca quando un ente locale contrae un'obbligazione senza la necessaria copertura finanziaria, mettendo così a rischio l'equilibrio dei conti pubblici. Come già precisato, la somma necessaria per l'espletamento del servizio è stata prevista nel bilancio di previsione 2026-2028 (macroaggregato) ed implementata a seguito di variazione per prelevamento dal fondo di riserva prima che la celebrazione si tenesse.

Preme sottolineare che l'esistenza di atti di programmazione quali il DUP, il PEG e il bilancio annuale e di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati e destinati alla spesa di cui trattasi (la spesa sarebbe stata coperta dagli stanziamenti di bilancio anche senza la variazione per prelevamento dal fondo di riserva) porterebbe a escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all'art. 194 TUEL.

Si veda a tal proposito la deliberazione n. 35/2022 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia con la quale il Collegio afferma che l'esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l'obbligazione si è originata nell'ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall'organo politico, rendendo di fatto superflua l'ulteriore delibera da parte del Consiglio comunale volta a riconoscere l'utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Il giudice contabile lombardo, infatti, pur ravvisando che *"ad avviso del Collegio, gli impegni di spesa del comune di Lentate sul Seveso per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali nel 2019 contenuti nella determina n. 731 del 19/12/2019, in quanto assunti successivamente all'esecuzione del contratto (terminata in data 10/11/2019), costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso. Ciò posto, l'esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente tuttavia di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all'art. 194 TUEL."*

Infatti, secondo il quesito sottoposto a questo organo amministrativo, la fattispecie astratta a cui dovrebbe ricondursi il caso concreto oggetto di interrogazione, troverebbe rispondenza nell'ipotesi di cui all'art. 194 c. 1, lettera e) del TUEL, ossia "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

In tale fattispecie è stabilito che sono sanabili i debiti derivanti da spese assunte in violazione delle norme del T.U.E.L per la parte di cui sia stata accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, mentre il pagamento della parte residua deve essere invece richiesta a chi ha ordinato e reso possibile la fornitura, in quanto, per tale parte, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l'effettuazione della spesa. Pertanto, la legittimità di tali debiti è subordinata alla dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'ente e al fatto che le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'ente. Quello che il magistrato finanziario lombardo sottolinea nella propria giurisprudenza è che il preventivo riconoscimento di una tale utilità derivante dalla preventiva esistenza di stanziamenti di spesa per importi corrispondenti a quanto avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva determina, rende superfluo il successivo riconoscimento dell'utilità e dell'arricchimento tratto dall'ente locale, con l'ovvia e conseguente esclusione che ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio.

Conformandoci perciò all'autorevole indirizzo suggerito dal giudice finanziario della Lombardia, non possiamo sicuramente non riconoscere l'esistenza di una irregolarità contabile del procedimento di impegno di spesa assunto per la realizzazione della celebrazione della festa della Polizia Locale in data 30.01.2026, ma escludiamo trattarsi di una fattispecie riconducibile all'articolo 194 del TUEL.

Venendo di conseguenza al punto 5) dell'interrogazione, ci impegniamo perciò ad allertare gli organi competenti dell'apparato amministrativo affinché siano scrupolosamente seguite le procedure indicate dalla normativa contabile, soprattutto in materia di assunzione di spesa, sollecitandone la vigilanza e la costante attenzione in merito, di modo che simili irregolarità non abbiano a ripetersi.

Relativamente agli ulteriori punti oggetto d'interrogazione, ossia:

per il Punto n° 2: *“quali e quante sono state le Autorità civili e militari invitate alla cerimonia che unitamente al personale della Polizia Locale del Distretto VE2A hanno giustificato una spesa così significativa per il solo buffet, sempre che tale spesa sia normativamente ammessa e correttamente imputata a bilancio”*.

Alla Festa per la ricorrenza di San Sebastiano svoltasi in data 21/01/2026, hanno partecipato le seguenti Autorità civili e militari:

- Prefetto di Venezia
- Sindaco Città di San Donà di Piave
- Sindaco Città di Musile di Piave
- Vice Sindaco Comune di Noventa di Piave
- Vari assessori dei tre comuni del distretto VE2A
- Consigliere Regione Veneto Matteo Baldan
- Questore di Venezia
- Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri
- Comandante Provinciale Guardia di Finanza
- Comandante Generale Polizia Locale di Venezia
- Comandante Compagnia CC San Donà di Piave



## CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

- Comandante Compagnia GdF San Donà di Piave
- Comandante Polstrada San Donà di Piave
- Comandanti di quasi la totalità dei Comandi di Polizia Locale del Veneto Orientale

E per il Punto n° 3: *quante sono state le persone complessivamente presenti nella sala Sassoli dedicata al Convegno, dal momento che la capienza massima, per motivi di sicurezza e senza deroga alcuna, è prevista intorno alle 100 persone e quali siano state le verifiche effettuate in tal senso.*

Si premette che la capienza della Sala “David Sassoli” del Centro Culturale “Leonardo Da Vinci” è stata determinata, in via prudenziale, sulla base del numero massimo di persone fruibile in condizioni di seduta.

In occasione dell’evento però tutte le sedute presenti in sala sono state preventivamente rimosse e collocate nel cortile del Caffè Letterario, adeguatamente coperte con teli protettivi; conseguentemente, l’ambiente risultava privo di arredi.

Nonostante ciò, **si precisa che all’interno della sala non sono mai state presenti contemporaneamente più di 100 persone.** Si evidenzia inoltre che, in corrispondenza dell’ingresso, era presente personale del Centro Culturale incaricato della vigilanza e del controllo delle condizioni di sicurezza.

Si allega l’elenco completo dei partecipanti.

Ente e N° partecipanti

IPA Jesolo 4

Patrizia Pivetta 1

Marisa Cusan 1

PL Musile + Amministrazione 8

Marino Finotto 1

PL Ceggia 1

Compagnia CC San Donà di Piave 1

Stazione CC San Donà di Piave 1

Masala Maria Ignazia – Giudice di Pace 1

PL Jesolo 2

PL Noventa + Amministrazione 5

Fabrizia Nardini 1

Daniele Pin 1

Artiglieri 4

PL Quarto d’Altino 2



## **CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE**

Comando provinciale VVFF 1

Banda 24

Unione Sottoufficiali Italiani 3

Associazione Aeronautica 4

PL Venezia 3

PL San Donà 25

Associazione Nazionale Carabinieri 2

ALTA 6

Michela Girardi 1

PL Annone 1

Paracadutisti 10

Protezione Civile 5

PL Pramaggiore 2

Polizia Locale di San Donà di Piave, Via Ungheria Libera nr. 13

tel. 0421.55470 - mail: polizia.locale@sandonadipiave.net

pec.: polizia.locale.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

Ass. Naz. Caduti Guerra 6

GdF SDP Cap. Rolando 1

Giunta 6

Fanti d'arresto 6

SPDC 3

Questore 1

ANB 1

**TOTALE 145**

La spesa relativa al servizio buffet è stata preventivata sulla base di una partecipazione stimata in n. 150 persone, per un importo pari a € 17,00 pro capite, oltre IVA al 10%.

Tutte le informazioni contenute nelle risposte di cui ai punti 2 e 3 sono state assunte da relazione fornita direttamente dal nostro Comando della Polizia Locale.

Tanto si doveva.



**CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE**

L' Assessore al Bilancio

- Renato Prizzon -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RP' followed by a large, stylized flourish that loops back to the left. Below the main signature, there are smaller, less distinct handwritten marks.

